




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi
Ufficio del Bilancio

Documento n. 3 - 2020

DDL n. 678/A Stralcio II Comm./A

Modifiche di norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali

Nota di lettura

XVII Legislatura - 7 febbraio 2020



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Con nota protocollo n. 47/CP del 4 febbraio 2020, è stato trasmesso per l'Aula il disegno di legge n. 678/A stralcio II Comm/A esitato dalla Commissione II avente ad oggetto "Modifiche di norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali".

Il testo dell'articolo 1 così recita:

Art. 1

Modifiche di norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del ddl n. 678/A stralcio II Comm/A, hanno l'effetto di autorizzare gli organi di amministrazione degli **enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali** – fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale – ad applicare i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al **Decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.**

Per effetto della norma, si determina pertanto, nell'ordinamento contabile regionale, un ulteriore differimento del termine di applicazione del suddetto decreto legislativo 118/2011 **dal 31 dicembre 2020 (come già previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2019) al 31 dicembre 2021.**

Va chiarito che il termine vigente oggetto dell'ulteriore differimento, è stato introdotto in applicazione dell'accordo Stato Regione del giugno 2014 che, all'art. 7, obbliga la Regione Siciliana al recepimento delle disposizioni di cui al 118/2011 in modo da consentire la operatività e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute entro e non oltre il 1 gennaio 2015.

Tale termine è stato prorogato con due diversi interventi legislativi (legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 art. 7 e legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 art. 11) **portando in atto lo stesso al 31 dicembre 2020.**

Si segnala che il termine vigente è stato introdotto con la legge regionale n. 14 del 2019 e che tale intervento normativo, **di analogo tenore a quanto previsto nel disegno di legge in esame**, è stato impugnato, con giudizio tuttora pendente innanzi alla Corte Costituzionale, con delibera dell'ottobre 2019 dal Consiglio dei Ministri per **violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione**, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici.

Per le ragioni sopra esposte, il disegno di legge in argomento presenta analoghi aspetti di criticità sotto il profilo della compatibilità costituzionale. Potrebbe, pertanto, essere oggetto di impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri davanti alla Consulta.

DOCUMENTAZIONE

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, ART. 79.....	4
L.R. 13-1-2015 n. 3, ART. 11.....	4
L.R. 11-8-2017 n. 16, ART. 6 COMMA 3	6
L.R. 8-5-2018 n. 8, ART. 7.....	7
L.R. 6-8-2019 n. 14, ART. 11.....	8
STRALCIO DELIBERA C.D.M. DEL 3-10-2019 / IMPUGNATA.....	8
L.R. 12-8-2014, N. 21, TITOLO I.....	9
ACCORDO STATO REGIONE DEL 9 GIUGNO 2014.....	15

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, art. 79

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 79 *Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano* [\(140\)](#)

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'[art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

[\(140\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

L.R. 13-1-2015 n. 3, art. 11

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2.

CAPO II

Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci

Art. 11 *Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.*

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'[articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'[articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#). ⁽⁶⁾.

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'*articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'*articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.
3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal *decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 ⁽⁷⁾.
4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'*articolo 72 del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455* e convertito in *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2* e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al *decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.
7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'*articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.
8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel *decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'*articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale;
 - b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'*articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli *articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47* e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme previste dall'*articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione. A decorrere dal 1° gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente ⁽⁸⁾.

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del *decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'*articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'*articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'*articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.

14. È abrogato il comma 1 dell'*articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21*.

(6) Comma così modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), *L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge. La suddetta lettera a-bis) è stata aggiunta dall'*art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 10 luglio 2015, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 10, lettera b), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge. La suddetta lettera b) è stata sostituita dall'*art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 10 luglio 2015, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 13, L.R. 9 maggio 2017, n. 8*, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima *L.R. n. 8/2017*.

L.R. 11-8-2017 n. 16, art. 6 comma 3

Gazzetta Uff. 25/08/2017 n. 35

Art. 6 - Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti

1. Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e con il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante norme di attuazione dello Statuto regionale, in Sicilia si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3, in quanto compatibili con l'organizzazione e la vigente legislazione regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni. Continuano ad

applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli IV e V del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato (1).

4. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "che usufruiscano" sono sostituite dalle parole "o che usufruiscono". Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "rappresentative di interessi economici e sociali" sono aggiunte le parole ", fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione."

Comma modificato dall'[articolo 7 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8](#) a decorrere dal 1 gennaio 2019.

L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 7

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 2018, n. 21, S.O. n. 21.

TITOLO III

Norme di armonizzazione in materia amministrativa e contabile e revisione della spesa

Art. 7 Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali (10).

1. Al comma 3 dell'*articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "entro il 31 maggio" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno";
- b) dopo le parole "successivo decadono" sono aggiunte le parole "ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo";
- c) le parole "nomina immediatamente" sono sostituite dalle parole "nomina entro trenta giorni";
- d) dopo le parole "dell'organo di amministrazione decaduto" è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato."

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2017, come modificato dal comma 1, si applicano dal 1° gennaio 2019. I soggetti di cui al predetto comma 3 dell'articolo 6 danno applicazione alle disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (9).

(9) Comma così modificato dall' art. 11, comma 1, L.R. 6 agosto 2019, n. 14.

(10) Vedi, anche, la Circ.Ass. 30 maggio 2018, n. 12.

L.R. 6-8-2019 n. 14, art. 11

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 9 agosto 2019, n. 37, S.O. n. 32.

Art. 11 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di bilanci degli enti regionali.

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

Stralcio Delibera C.d.M. del 3-10-2019 / Impugnata

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi. (6-8-2019)

Regione: Sicilia

Estremi: Legge n.14 del 6-8-2019

Bur: n.37 del 9-8-2019

Settore: Politiche economiche e finanziarie

La Legge Sicilia n. 14 pubblicata sul B.U.R n. 37 del 09/08/2019 recante: "Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi." presenta profili di illegittimità costituzionale per i motivi che di seguito si illustrano.

OMISSIS

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di bilanci regionali degli enti regionali - La disposizione prevede per gli organismi ed enti strumentali della Regione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017 l'ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020, dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2015. In particolare, l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione con l'Accordo sottoscritto con il Governo in data 9 giugno 2014 e trasfuso nella legge regionale n. 21 del 2014, disciplina il recepimento, sin dal 1° gennaio 2015, nell'ordinamento contabile della Regione e dei

suoi enti ed organismi strumentali delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Tanto premesso, si rileva che il predetto ulteriore rinvio del termine di adozione dei principi contabili recati dal decreto legislativo n. 118/2011 da parte degli organismi e degli enti strumentali della Regione si configura quale surrettizia elusione degli stessi principi e, pertanto, la norma in esame presenta profili di incostituzionalità intervenendo in materia di competenza esclusiva statale, in cui è preclusa la competenza legislativa regionale.

Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare la disposizione in esame innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Per quanto riguarda la corretta applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione, si richiama l'impegno formale della Regione - acquisita agli atti del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - di delimitare al solo anno 2015 le deroghe alla disciplina statale contenute nel richiamato articolo 11 della legge regionale n.3 del 2015.

Pertanto gli organismi e gli enti strumentali della regione Siciliana di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017, non solo sono tenuti ad applicare integralmente sin dal 1° gennaio 2019 la disciplina in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio prevista dal ripetuto articolo 11, ma secondo la lettura della stessa norma coerente con l'impegno regionale di assicurare l'assoluta omogeneità nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011.

L.R. 12-8-2014, n. 21, Titolo I

[G.U.R.S.](#) 19 agosto 2014, n. 34

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla [legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.

TESTO COORDINATO (alla [L.R. 1/2020](#) e con annotazioni alla data 16 ottobre 2019)

TITOLO I

Ripianamento del disavanzo 2013 e accantonamenti tributari

Art. 1

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B", comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il capitolo 109301 - U.P.B. 4.2.1.5.10 - è inserito nell'elenco relativo a "Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'[articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)".

Art. 3

Ripianamento del disavanzo e misure per l'abbattimento dei residui attivi

(modificato dall'[art. 38, commi 2 e 3, della L.R. 9/2015](#))

1. Il disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro è riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78, comma 2, lett. c).
2. All'[articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il periodo da "nonché" fino a "9/2013".
3. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all'[articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#) (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, *per l'esercizio finanziario 2014*, ad eliminare dal conto del bilancio i crediti annullati ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo provvedimento e dell'introduzione nell'ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel [decreto legislativo n. 118 del 2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all'importo iscritto nel fondo di cui all'[articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#) sulla scorta dei dati forniti dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre di ciascun anno, per anno, provincia, capo, capitolo ed articolo.
5. ----- (*comma soppresso*) [\(1\)](#)

Art. 4

Accantonamenti tributari

1. All'[articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole "[legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)" sono aggiunte le parole "come modificato dall'[articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#)", la cifra "1.053.769 migliaia di euro" è sostituita dalla cifra "1.142.162 migliaia di euro";
 - b) al comma 2, lettera a) la cifra "641.475" è sostituita dalla cifra "508.300";
 - c) al comma 2, lettera b) il periodo "400 milioni di euro annui" è sostituito da "80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 e 400.000 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016";
 - d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
"b.bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012";
 - e) al comma 2 lettera c) il periodo "12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e" è soppresso.
2. In conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Allegato 2 di cui all'[articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) è soppresso.

Art. 5

Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata

Fondo iniziale di cassa - 35.515.166,88

Spesa

Assessorato economia bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione - 35.515.166,88
 Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
 Capitolo 21571 - Interventi regionali

Art. 6

Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio (modificato dall'[art. 11, comma 14, della L.R. 3/2015](#))

1. ----- (*comma abrogato*) [\(1\)](#)
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Per la definizione delle procedure informatiche ed amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

4. Per consentire il rispetto del termine del recepimento nell'ordinamento regionale di quanto disposto al comma 1, è autorizzata per le finalità dell'[articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), per l'anno 2014, un'ulteriore spesa di 80 migliaia di euro (UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212008) da utilizzare anche per il personale che svolge attività nel settore informativo ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nel [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
6. Per le finalità ed entro i termini di cui al comma 1, secondo i principi dell'[articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1](#) e delle relative disposizioni attuative di cui alla [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#) ed in coerenza con la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ed in particolare con l'articolo 2 della citata direttiva che prevede per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, l'adozione di sistemi di contabilità soggetti a controllo interno e audit indipendenti garantiti con la istituzione di organismi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, è istituito l'Ufficio del bilancio con sede presso l'Assemblea regionale siciliana quale organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti della finanza pubblica regionale e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio in relazione alla nuova disciplina ed ai nuovi principi contabili.
7. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le disposizioni di cui al presente articolo, effettua analisi indipendenti ed autonome sulle principali problematiche afferenti la finanza regionale allargata, riferendone periodicamente agli organi parlamentari. Può essere richiesto di svolgere rapporti in ordine agli andamenti della spesa regionale ed alla attuazione delle singole leggi di spesa e dei programmi della UE e di riferirne nelle Commissioni parlamentari.
8. L'Ufficio opera in autonomia e indipendenza di giudizio ed è costituito da un Consiglio non superiore a tre membri, di comprovata competenza e consolidata esperienza in materia di finanza pubblica regionale di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana acquisito il parere della Commissione Bilancio. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio, con la medesima procedura di nomina, possono essere revocati dall'incarico.
9. I componenti dell'Ufficio sono nominati tra i Consiglieri parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana ed i dirigenti della Regione o dello Stato, in servizio od in quiescenza, durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. I dipendenti in servizio sono collocati fuori ruolo o in distacco secondo i rispettivi ordinamenti, per l'intera durata del mandato. La nomina non dà diritto ad alcun emolumento od indennità aggiuntiva e gli oneri per il trattamento dei componenti rimangono a carico delle relative amministrazioni o gestioni, secondo le rispettive retribuzioni anche di posizione in godimento alla data della nomina.
10. Previo assenso del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Consiglio adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana mette a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali. In sede di predisposizione del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, è quantificata la dotazione finanziaria annuale da assegnare all'Ufficio le cui finalità di impiego e modalità di utilizzo sono definite da un apposito regolamento speciale adottato con le modalità previste dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana che ne fissa altresì le modalità di rendicontazione.
11. All'Ufficio, su indicazione del Presidente dello stesso, può essere distaccato, nei limiti fissati con disposizione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, personale dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione, degli enti locali o dello Stato, i cui oneri retributivi rimangono integralmente a carico delle amministrazioni di appartenenza.
12. Per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale, gli enti di diritto pubblico e partecipati dalla Regione e gli enti locali, assicurano allo stesso ogni forma di collaborazione utile garantendo, oltre alla comunicazione di dati e informazioni richiesti, l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Per le medesime finalità l'Ufficio corrisponde con le Università ed i centri di ricerca.

D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), convertito in legge costituzionale dalla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'[articolo 14](#), lettera g) e [17](#), lettera h) ed i);

Visto il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1](#) e [2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)»;

Visto il [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e, in particolare, l'[articolo 14](#);

Visto il [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), e, in particolare, l'[articolo 1](#);

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'[articolo 32](#);

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.», e, in particolare, l'[articolo 9](#);

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 23 dicembre 2019;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Armonizzazione sistemi contabili

Art. 1. Cassiere

1. La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere a cui il servizio è affidato mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio è disciplinata da apposita convenzione, secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.
2. Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 118 del 2011](#).
3. La Ragioneria generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa.

Art. 2. Documenti di entrata e pagamento della spesa

1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo.
2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonché trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione.
3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.

Collegio dei revisori

Art. 3. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.
2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.

3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze.

Art. 4. *Composizione del Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:

a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;

c) avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#).

2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.

3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Capo III

Conti giudiziali

Art. 5. *Modalità di trasmissione dei conti giudiziali*

1. Ai fini delle modalità di trasmissione dei conti giudiziali, si rinvia alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#).

Capo IV

Norme sui controlli

Art. 6. *Modifiche del [decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655](#), come modificato dal [decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200](#)*

1. L'[articolo 2, comma 1, numero 2\), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655](#), come modificato dal [decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200](#), è sostituito come segue:

«2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.».

Capo V

Disposizioni transitorie e finale

Art. 7. Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti.

2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'[articolo 9 della legge n. 243 del 2012](#), il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Accordo Stato Regione del 9 giugno 2014

(segue nella pagina successiva)

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministro dell'Economia e delle finanze concorda con il Presidente della Regione Siciliana che il livello di spese per l'anno 2013, in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, sia determinato in 6.200 milioni, senza considerare le spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la contabilizzazione degli accantonamenti previsti dall'articolo 28, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

Conseguentemente, considerato che il risultato conseguito dalla Regione per l'anno 2013 è pari a 6.198 milioni, il Ministro dell'Economia e delle finanze certifica in via definitiva il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 da parte della Regione Siciliana.

2. La regione Siciliana riconosce per il periodo 2014-2017 un contributo in termini di indebitamento netto di 400 milioni annui, riducendo, pertanto, del predetto importo il limite di spesa rilevante ai fini del patto di stabilità interno derivante dalla legislazione vigente per ciascun anno.

Le parti concordano che l'obiettivo programmatico sia determinato per l'anno 2014 in 5.786 milioni e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in 5.665 milioni, riducendo il complesso delle spese finali, espresse in termini di competenza eurocompatibile, desumibile dal consuntivo 2012 rilevanti per il patto di stabilità interno, pari a 7.060 milioni, del contributo di 874 milioni per l'anno 2014 e di 995 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 posto a carico della Regione dalla normativa vigente e di un ulteriore contributo di 400 milioni a seguito del presente Accordo.

I predetti obiettivi costituiscono il limite alla spesa rilevante ai fini del patto di stabilità interno, al netto delle esclusioni previste dalla normativa vigente per le regioni a statuto ordinario e al netto delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la contabilizzazione degli accantonamenti previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6



dicembre 2011, n.201 e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

Per il periodo 2014-17, qualora siano introdotte nuove esclusioni, i predetti obiettivi sono rideterminati applicando le medesime esclusioni anche alla base di calcolo costituita dalle spese finali, espresse in termini di competenza eurocompatibile, desunte dal consuntivo 2012.

3. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il predetto importo per gli anni 2014-2017 per far fronte ad eventuali esigenze di finanza pubblica.
4. Il contributo regionale alla finanza pubblica per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare è ridotto di 118,9 milioni, pari all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e dell'importo di 436,5 milioni, pari all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, da restituire alla Regione in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 241/2012 e, comunque, nei limiti dello stanziamento del bilancio dello Stato per la quota relativa alla medesima Regione.

Conseguentemente, gli accantonamenti per l'anno 2014 nei confronti della Regione saranno operati al netto delle predette riserve in alternativa alla restituzione delle stesse da parte dello Stato.

5. La Regione si obbliga a conseguire nell'anno 2014 un livello di spese correnti, al netto delle spese per la sanità, non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.
6. La Regione si impegna a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.
7. La Regione si obbliga, altresì, a recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi




contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni entro e non oltre il 1 gennaio 2015.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



Il Presidente della Regione Siciliana



P.C.C.
all'originale



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Gabinetto

Prot. n. 12944

REGIONE SICILIANA PRESIDENTE
- 9 GIU. 2014
PROT. N. 7562 CL. _____

Roma, 5 GIU. 2014

- Al Presidente della Regione Siciliana
Palazzo d'Orleans
90100 Palermo
- e. p. c. All' Ufficio legislativo economia
- All' Ufficio legislativo finanze
- Al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato

SEDE

Oggetto: Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica. Art. 1, comma 454 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Facendo seguito ai recenti incontri tecnico – politici si trasmette, in allegato, l'accordo in materia di finanza pubblica, già sottoscritto dal Sig. Ministro, per la firma del Presidente della Regione Siciliana con preghiera di restituzione allo scrivente Gabinetto.

Il Capo di Gabinetto